



Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista)

A.C. 1766

Nota di verifica n. 255
13 ottobre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1766
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Sabrina De Carlo
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1-24: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica sostituisce la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, del 2 ottobre 1992 (entrata in vigore il 1° aprile 1994 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 596/1996).</p> <p>Secondo la <u>relazione illustrativa</u>, il nuovo testo ha l'obiettivo prioritario di promuovere la coproduzione di opere cinematografiche, stabilendo norme internazionali che regolino le relazioni tra Stati riguardanti le coproduzioni che coinvolgono produttori di almeno tre Stati diversi. In base ad esso, gli accordi di coproduzione fanno sì che le opere assumano la nazionalità di ciascuno dei produttori che partecipano alla coproduzione, in modo tale che le opere stesse possano beneficiare degli aiuti e degli eventuali sgravi previsti a livello</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le modifiche alla precedente Convenzione attengono alle norme sostanziali sulle condizioni in base alle quali le opere cinematografiche possono essere considerate di produzione nazionale o multilaterale. Il testo della Convenzione in esame innova, tra l'altro, quanto precedentemente previsto in materia di riconoscimento della qualifica di coproduzione multilaterale modificando le proporzioni dei contributi artistici, tecnici e finanziari necessari per ciascun partecipante.</p> <p>In particolare, è diminuito il livello minimo di contribuzione alle coproduzioni multilaterali (dal 10 per cento al 5 per cento) e aumentato il livello massimo (dal 70 per cento all'80 per cento). Allo stesso modo, quando la Convenzione è utilizzata come base giuridica per coproduzioni bilaterali, la contribuzione</p>

nazionale da ciascuno Stato coinvolto.
La convenzione è applicabile alle coproduzioni multilaterali e (ove non sussistano accordi bilaterali fra i Paesi interessati) a quelle bilaterali (art. 2).

Le coproduzioni cinematografiche contemplate dalla Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali da ciascun Paese che vi aderisce: i vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformità alle disposizioni della Convenzione (art. 4, clausola di assimilazione ai film nazionali, già prevista dalla precedente convenzione).

Sono a tal fine individuati i presupposti e i requisiti per l'ammissione a tale regime di coproduzione (artt. 5-12).

L'applicazione della convenzione è affidata al Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages" (art. 17).

Si rammenta che il Consiglio di gestione – non menzionato nella precedente convenzione – è comunque un organismo già istituito ed operante nel quadro delle istituzioni del Consiglio d'Europa. Fra i suoi compiti vi è, appunto, il sostegno delle coproduzioni cinematografiche, a valere sul Fondo "Eurimages". Il Fondo Eurimages, già operante, ha lo scopo di incoraggiare la coproduzione, la distribuzione, la trasmissione e lo sfruttamento di opere cinematografiche e audiovisive, in particolare mediante finanziamenti. Sia il Fondo sia il relativo Consiglio di gestione sono stati istituiti nel 1988 dal Consiglio d'Europa, con Risoluzione n. (88) 15.

Il Fondo è finanziato dai contributi degli Stati membri (fra cui l'Italia), determinati annualmente dal Consiglio di gestione.

minima del 20 per cento è ridotta al 10 per cento e la massima dell'80 per cento è incrementata al 90 per cento.

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica comportano, quindi, modifiche di natura meramente ordinamentale, riguardanti le norme giuridiche che il personale del Ministero per i beni e le attività culturali è tenuto ad applicare nell'attività ordinariamente svolta per valutare la nazionalità di un'opera.

Pertanto dal provvedimento non discendono effetti finanziari.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica sostituisce la precedente Convenzione europea sulla coproduzione

cinematografica del 1992. In proposito, tenuto conto che: la nuova convenzione riproduce la clausola di assimilazione delle coproduzioni cinematografiche ai film nazionali, già prevista dalla precedente convenzione; la nuova convenzione indica i requisiti e i criteri sulla cui base un'opera cinematografica è qualificabile come coproduzione, riprendendo in gran parte i contenuti della precedente convenzione; in ogni caso (come già confermato in occasione di ratifiche di accordi bilaterali di coproduzione cinematografica) l'ammissibilità di un'opera cinematografica a benefici pubblici non comporta la concessione automatica di incentivi, in quanto si opera nel quadro dei requisiti, delle procedure e degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente; la gestione della convenzione è affidata al Consiglio di gestione del Fondo "Eurimages" (sia il Consiglio sia il Fondo sono già operanti a legislazione vigente); il disegno di legge è corredato di clausola di invarianza; alla precedente convenzione di identico oggetto non erano stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come parrebbe, la ratifica della nuova convenzione non comporti un incremento del contributo annuo dell'Italia per il Fondo Eurimages. Circa tale elemento sarebbe comunque opportuna una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3 prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.